

# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

16 897

 **Consiglio Regionale del Veneto**

U del 19/07/2017 Prot.: 0016997 Titolare 2.6  
CRV CRV spc-UPA

Al Signor Presidente  
della PRIMA Commissione Consiliare

Al Signor Presidente  
della Giunta regionale

e, p.c. Ai Signori Presidenti  
delle Commissioni Consiliari

Ai Signori Presidenti  
dei Gruppi Consiliari

Al Signor Assessore  
delegato per i rapporti tra il  
Consiglio e la Giunta regionale

Al Signor Segretario generale  
della programmazione

*Loro sedi*



X LEGISLATURA

**oggetto:** Progetto di legge n. 268  
Proposta di legge di iniziativa dei Consiglieri Graziano Azzalin,  
Stefano Fracasso, Alessandra Moretti, Bruno Pigozzo, Orietta  
Salemi, Claudio Sinigaglia, Andrea Zanoni, Francesca Zottis,  
Cristina Guarda, Pietro Dalla Libera, Piero Ruzzante, Maurizio  
Conte, Patrizia Bartelle, Marino Zorzato, Jacopo Berti, Erika  
Baldin, Manuel Brusco, Simone Scarabel e Giovanna Negro  
relativa a: "MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29  
NOVEMBRE 2001, N. 39 RECANTE "ORDINAMENTO DEL  
BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE" E  
NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO  
NORMATIVO".

Ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto e degli articoli 44 e 61 del Regolamento  
del Consiglio regionale, trasmetto il progetto di legge indicato in oggetto.

La Prima Commissione consiliare presenterà la propria relazione al Consiglio  
entro i termini previsti dall'articolo 42 del Regolamento.

SERVIZIO ATTIVITÀ  
E RAPPORTI  
ISTITUZIONALI

Ufficio attività  
istituzionali

San Marco 2322  
Palazzo Ferro Fini  
30124 Venezia

+39 041 2701233 *tel*  
+39 041 2701271 *fax*  
uatt@consiglioveneto.it  
www.consiglioveneto.it


Ove altre Commissioni dovessero rilevare nel progetto di legge di cui trattasi, aspetti ritenuti afferenti anche alla propria competenza e ritenessero pertanto di esprimere su questi proprio parere, ne formuleranno istanza ai sensi dell'articolo 51 comma 3.

La Commissione referente ha facoltà di acquisire ove ritenuto utile, il parere di altra Commissione per gli aspetti che rientrano nella competenza di questa, ai sensi e nei termini di cui all'articolo 51 comma 2 e comma 4 del Regolamento.

Si invita infine il Presidente della Giunta regionale a trasmettere, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, la scheda di analisi economico-finanziaria nei termini previsti nello stesso articolo.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE

*Roberto Ciambetti*  


UFFICIO  
ATTIVITA' ISTITUZIONALI  
Dirigente  
dott.ssa *Maria Teresa Manoni*  


IL SEGRETARIO GENERALE  
(dott. *Roberto Valente*)  




# **CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO**

**DECIMA LEGISLATURA**

---

## **PROGETTO DI LEGGE N. 268**

---

**PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Azzalin, Fracasso, Moretti, Pigozzo, Salemi, Sinigaglia, Zanoni, Zottis, Guarda, Dalla Libera, Ruzzante, Conte, Bartelle, Zorzato, Berti, Baldin, Brusco, Scarabel e Negro**

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39  
RECANTE "ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ  
DELLA REGIONE" E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL  
RIORDINO NORMATIVO**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 14 luglio 2017.

## **MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39 RECANTE "ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA REGIONE" E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL RIORDINO NORMATIVO**

### *Relazione:*

*Con il presente progetto di legge si intende assumere un'iniziativa legislativa volta a tipizzare nelle sue finalità e contenuti l'istituto dei "progetti di legge collegati", così come ora configurati dal decreto legislativo n. 118 del 2011, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni ....", anche a fronte delle problematiche della loro prima applicazione esperita nella sessione unica di bilancio per l'esercizio 2017.*

*L'iniziativa di cui sopra viene assunta nelle more dell'auspicata, e non più rinviabile, riforma complessiva dell'ordinamento di bilancio e contabilità della Regione, per conformarlo alla nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 118 del 2011, peraltro già intrapresa per parti separate in occasione di iniziative legislative della Giunta regionale afferenti gli assestamenti di bilancio e le leggi di bilancio degli ultimi esercizi.*

*Prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 118 del 2011 l'istituto dei cosiddetti "collegati" era già noto al legislatore regionale, ma in un diverso contesto di ordinamento di contabilità e bilancio regionale e quindi con altre finalità e contenuto, ed aveva ricevuto una sua espressa previsione e precisa configurazione con la legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".*

*L'articolo 2 comma 6 di detta legge prevede che "La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente".*

*Varie sono state le applicazioni nell'esperienza regionale di tale istituto (si possono annoverare, fra il 2001 e il 2008, ben 22 leggi recanti la qualificazione giuridica di collegati), per poi cadere in desuetudine a fronte di problematiche applicative riguardanti l'effettiva portata ed estensione del loro contenuto normativo.*

*L'istituto del collegato è stato successivamente riproposto quale strumento, peraltro eventuale, della sessione di bilancio dal decreto legislativo n. 118 del 2011, che in merito così prevede al punto 7 dell'allegato 4/1: "Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.*

*In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati."*

*L'esperienza della prima applicazione nell'ordinamento regionale veneto ha condotto a esiti paradossali, in forza di una interpretazione smodatamente estensiva della nozione di "riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento", con cui è stata aperta la strada anche all'ammissibilità*

e approvazione di disposizioni normative aventi riflessi indiretti sul bilancio, qualificati in termini di mero efficientamento della spesa, o pretesi come tali.

Per meglio comprendere la necessità di una tempestiva iniziativa legislativa volta a ridefinire inequivocabilmente l'istituto del collegato, si consideri che il disegno di legge collegato proposto dalla Giunta, strutturato in 51 articoli, si è "arricchito" di ulteriori 63 articoli prima di esser approvato come legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30. Ne è risultato un "monstrum" giuridico di 112 articoli complessivi, 13 dei quali sono stati peraltro oggetto di rilievi da parte del Governo, che ha sollevato la questione di legittimità costituzionale avanti alla Corte ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione.

Appare dunque necessario pervenire a una tipizzazione a livello legislativo degli effettivi contenuti dello strumento normativo del "collegato", recependo tale istituto così come individuato dal decreto legislativo n. 118 del 2011 e integrandolo nell'ordinamento regionale di contabilità e bilancio in luogo della precedente configurazione dell'istituto del collegato.

Il "nuovo" collegato è caratterizzato nei suoi contenuti come atto che innova il corpus normativo regionale con intervento avente riflessi diretti sul bilancio, in quanto tali comportanti variazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione: in questo modo l'istituto è ricondotto alla natura di atto proprio della sessione di bilancio, all'interno della quale deve collocarsi per effetto della previsione della norma statale.

La presente proposta di legge muove dalla consapevolezza della giurisprudenza costituzionale in materia di rapporto fra principi posti dal legislatore statale con il decreto legislativo n. 118 del 2011 e gli ambiti, solo residui, di potestà legislativa regionale, a carattere meramente applicativo, trovando l'autonomia della Regione in questo settore normativo il suo limite esterno nelle disposizioni poste dallo Stato nell'ambito della salvaguardia degli interessi finanziari riconducibili ai parametri volti a disciplinare l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, a garanzia di forme di unitarietà che consentano di disporre di un linguaggio comune per il consolidamento dei conti pubblici. La presente proposta si iscrive precisamente nei suddetti ambiti - e corrispondenti limiti - ancora riconoscibili alla competenza legislativa regionale.

Avendo escluso fra i contenuti tipici dell'eventuale disegno di legge collegato le disposizioni recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale, si è ritenuto opportuno individuare altro e diverso strumento che possa efficacemente assolvere a tale funzione. A questo preciso scopo l'articolo 2 prevede l'istituto della legge annuale di semplificazione e riordino normativo, strumento mutuato da esperienze consolidate a livello nazionale e regionale, volto a introdurre quegli efficientamenti di carattere procedimentale, organizzatorio e ordinamentale che potranno, a seguire, tradursi in una quantificazione dei relativi risparmi di spesa, nell'ambito degli istituti tipici della sessione di bilancio, e quindi dei relativi progetti di legge.

**MODIFICA DELLA LEGGE REGIONALE 29 NOVEMBRE 2001, N. 39  
RECANTE "ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ  
DELLA REGIONE" E NORME PER LA SEMPLIFICAZIONE E IL  
RIORDINO NORMATIVO**

**Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".**

1. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 è così sostituito

*"6. Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità e dell'adeguamento al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", la Giunta regionale può adottare disegni di legge collegati di cui al punto 7 dell'allegato 4/1 al decreto legislativo n. 118 del 2011, con i quali disporre, esclusivamente, modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi diretti sul bilancio, per attuare le previsioni del DEFR e della relativa Nota di aggiornamento, comportanti variazioni di spesa a valere sul bilancio di previsione, con esclusione delle disposizioni recanti sole modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale ".*

**Art. 2 - Legge annuale per la semplificazione ed il riordino normativo.**

1. La Giunta regionale può adottare, a cadenza annuale, uno o più disegni di legge di semplificazione e riordino normativo recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale, organizzatorio e procedurale, distinti per settori omogenei di materie, ivi compresa la abrogazione di disposizioni, anche ad effetti esauriti, che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.



## INDICE

Art. 1 - Modifica dell'articolo 2 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 recante "Ordinamento del bilancio e della contabilità della regione".....	3
Art. 2 - Legge annuale per la semplificazione ed il riordino normativo.....	3



PARTE NOTIZIALE  
(aggiornata alla data di presentazione del progetto)

**Nota all'articolo 1**

**Legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 (BUR n. 109/2001)**  
**ORDINAMENTO DEL BILANCIO E DELLA CONTABILITÀ DELLA**  
**REGIONE (1) (2)**

**Art. 2 - Legge finanziaria.**

1. La Regione approva ogni anno la legge finanziaria, contestualmente alla legge di bilancio.
2. La legge finanziaria contiene norme volte alla realizzazione di effetti finanziari a valere sul periodo di riferimento del bilancio di previsione annuale e del bilancio pluriennale.
3. La legge finanziaria individua il quadro finanziario di riferimento con riguardo al periodo compreso nel bilancio pluriennale e, in particolare, stabilisce:
  - a) il livello massimo di ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale, nonché le eventuali regolazioni contabili pregresse specificamente indicate;
  - b) le misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi previsti a favore della Regione con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui si riferisce;
  - c) il rifinanziamento o la riduzione degli stanziamenti previsti dalle leggi regionali di spesa, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
  - d) la diversa distribuzione nel tempo e fra gli obiettivi di intervento delle autorizzazioni di spesa disposte dalla legislazione vigente a valere sul bilancio pluriennale;
  - e) gli importi dei fondi speciali.
4. La legge finanziaria può, altresì, stabilire norme il cui contenuto sia finalizzato direttamente ad azioni in campo economico e sociale o a carattere infrastrutturale.
5. In apposite tabelle allegate alla legge finanziaria, i fondi speciali sono articolati in singole partite che indicano sia l'oggetto dell'iniziativa legislativa, sia le somme destinate alla copertura finanziaria annuale e al riscontro della copertura finanziaria pluriennale, distintamente per la parte corrente e per la parte d'investimento.
6. La Giunta regionale, oltre al disegno di legge finanziaria, può adottare disegni di legge collegati recanti modifiche ed integrazioni di tipo ordinamentale e procedurale, per settori omogenei di materie che non comportano variazioni di entrata e di spesa alla normativa vigente.

-----

(1) Con legge regionale 24 febbraio 2012, n. 10 recante "Regionalizzazione del patto di stabilità interna" è stata definita a decorrere dall'anno 2012, per gli enti locali del Veneto, la disciplina del patto di stabilità interno affidando alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, e con il coinvolgimento delle autonomie locali nelle forme previste dall'articolo 3, le relative modalità attuative nel rispetto dei principi indicati all'articolo 2.

(2) Ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 44 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2015 e ulteriori disposizioni in materia di contabilità regionale" "Nelle more del riordino della normativa regionale in materia di programmazione, bilancio e contabilità, le disposizioni previste dalla legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 "Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione" continuano a trovare applicazione per quanto compatibili con quelle di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42".

**Decreto Legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (1).**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI, DEGLI ENTI LOCALI E DEI LORO ORGANISMI, A NORMA DEGLI ARTICOLI 1 E 2 DELLA LEGGE 5 MAGGIO 2009, N. 42.

**ALLEGATO 4/1**

*7. La legge di stabilità regionale*

In connessione con le esigenze derivanti dallo sviluppo della fiscalità regionale, le regioni adottano una legge di stabilità regionale, contenente il quadro di riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio di previsione.

Essa contiene esclusivamente norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza dal primo anno considerato nel bilancio di previsione.

Essa provvede, per il medesimo periodo:

- a. alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto, di norma, dal 1° gennaio dell'anno cui tale determinazione si riferisce;
- b. al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato dal bilancio di previsione, delle leggi di spesa regionali, con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative;
- c. alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio di previsione, di autorizzazioni legislative di spesa;
- d. con riferimento alle spese pluriennali disposte dalle leggi regionali, alla rimodulazione delle quote destinate a gravare su ciascuno degli esercizi considerati nel bilancio di previsione e degli esercizi successivi;
- e. alle eventuali autorizzazioni di spesa per interventi la cui realizzazione si protrae oltre il periodo di riferimento del bilancio di previsione altre regolazioni meramente quantitative rinviata alla legge di stabilità dalle leggi vigenti;
- f. norme che comportano aumenti di entrata o riduzioni di spesa, restando escluse quelle a carattere ordinamentale ovvero organizzatorio;

g. le norme eventualmente necessarie a garantire l'attuazione del Patto di stabilità interno.

La legge di stabilità trae il riferimento necessario, per la dimostrazione della copertura finanziaria delle autorizzazioni annuali e pluriennali di spesa da essa disposte, dalle previsioni del bilancio a legislazione vigente.

Con gli eventuali progetti di legge collegati possono essere disposte modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative regionali aventi riflessi sul bilancio per attuare il DEFR e la relativa Nota di aggiornamento.

In un'unica sessione sono approvati il progetto di legge di stabilità, il progetto di legge di bilancio e gli eventuali progetti di legge collegati.

---

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 luglio 2011, n. 172.